

approvata dalle Camere; ma poi l'uso di tali imposte è lasciato ai comuni ed alle provincie sotto la sorveglianza più o meno stretta del Governo.

Vede dunque l'onorevole D'Ondes che il suo principio non regge; se si dovesse applicare, non vi sarebbe governo possibile; bisognerebbe che il Parlamento sedesse 365 giorni dell'anno e 24 ore ogni giorno, ed ancora non giungerebbe a controllare la metà delle spese che si fanno con un'autorizzazione indiretta.

Io credo che il Ministero e la Commissione, avendo acconsentito a che si stabilisse che questi regolamenti venissero fatti col concorso di un corpo elettivo il quale rappresenterà fedelmente i contribuenti alla cassa, abbia rispettato lo spirito della Costituzione, la quale vuole che il danaro dei contribuenti non venga speso se non col concorso dei rappresentanti dei contribuenti stessi, e che il principio che si è applicato per le amministrazioni comunali e provinciali possa pure applicarsi per quelle delle casse di risparmio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Persano ha facoltà di parlare.

**DI PERSANO.** Io non potrei ammettere che si stabilisse per legge la pensione che si debba dare ai contribuenti, perchè questa pensione varia a seconda dei casi.

In tempo di guerra, per esempio, la navigazione si limita assai, e talmente, che non ha luogo in altra occasione, che non ha precedenti apprezzabili, e che non si può calcolare preventivamente.

In questo caso non ha luogo la contribuzione dei naviganti e non si potrebbe formare un fondo di cassa atto a fornire quel quantitativo che la legge vorrebbe si stabilisse per dato positivo.

In questo caso, io dico, bisogna lasciare l'arbitrio al Consiglio da poter stabilire la quota da distribuirsi secondo il fondo che è in cassa.

Ieri l'onorevole relatore mi accennava qual fosse la base dei fondi che si percepivano e che si dovevano dare in conseguenza ai marinai.

Egli mi faceva un calcolo in questo senso.

Egli diceva: il capitano mercantile di lungo corso, per esempio, paga cinque franchi al mese; sarebbero 60 franchi all'anno (che coll'interesse del 5 per 100, facendo calcolo sopra 20 anni, posso computarli in media 75), moltiplicando per 20 anni, ci danno, superato questo termine ventennale, la somma di lire 1,500 franchi.

Ora su questi 1,500 franchi, egli soggiunse (è sempre il relatore che parla), avuto riguardo alla mortalità che ha luogo prima di giungere ai 60 anni, età a cui bisogna pervenire per percepire questa somma, si trova che i tre quinti hanno cessato di vivere, ed i sopravvissuti hanno diritto al multiplo per quattro, ha moltiplicato questa somma per quattro, ed ha avuto lire 6,000. Ora, egli disse, il cinque per cento di questa somma sarebbe lire 300, e noi abbiamo soltanto stabilito lire 250, epperò abbiamo lasciato un vantaggio alla cassa.

Ma io osservo che è incorso in un errore. Infatti, secondo la legge, i marinai principiano a contribuire la loro quota a dieci anni, mentre le tavole hanno invece calcolato che contribuissent fin dalla nascita. Si sarebbe adunque calcolato un terzo di più, perchè la mortalità maggiore si verifica fino ai sette anni; epperò la rendita, che si sarebbe acquistata, non sarebbe di lire 300, ma soltanto di lire 225; cosicchè dando una pensione di lire 250, si concede di più di quello che la cassa avrebbe percepito.

Ma vi ha di più. L'onorevole relatore ha calcolato che si contribuiscano fin da principio lire 5 al mese. Ora questo è un errore. In principio non si pagano che centesimi 80 come

mezzo, poi si pagano lire 1 10 come marinaio, più tardi lire 1 25 come basso-ufficiale, e non è che sul fine che si pagano lire 5 come capitano di lungo corso.

Vede dunque la Camera che le sole contribuzioni non bastano a pagare queste pensioni. Ora io non so come potranno fare queste casse (non parlo di quella di Genova, perchè essa ha un fondo di circa due milioni, ricavato da lasciti e donazioni), non so come potranno fare le casse di Napoli e di Sicilia, per esempio, a soddisfare a questi carichi. Io non capisco come si possa stabilire per legge che si debba dare quello che non si ha. In tal caso chi dovrebbe pagare? Sarebbe il Governo, perchè queste pensioni essendo stabilite per legge, deve pagarle l'erario pubblico. E così la Camera imporrebbe allo Stato un onere, che non è dovuto, perchè lo Stato deve pagare quello che è di sua spettanza. Se obblighiamo a ciò il Governo dovremo attribuire analogo diritto a tutte le corporazioni di essere soddisfatte; in questo senso, quindi, io non posso ammettere quanto viene proposto dalla Commissione.

**AMARI.** La questione è di sapere se debbano avere una posizione certa coloro i quali hanno lasciato per tanto tempo parte dei loro averi. C'è stata mai cassa di risparmio che non assicuri quello che riceverà colui che contribuisce? Ecco quello che voleva ottenere col mio emendamento; ma se si può ottenere in un altro modo, se il decreto reale assicura che non sarà mai più cambiata la promessa, è lo stesso, perchè qui è la questione. Voi mi promettete che mi darete un tanto, come a dire una quarta, o una quinta, dell'antico mio stipendio; viene un decreto nuovo, si può variare questa tassa, ed ecco che allora quegli che aveva la promessa di avere una data somma, o per i suoi orfani, o per lui stesso, dietro i sinistri della navigazione, verrebbe ad essere frustrato nel momento in cui dovrebbe cogliere il frutto de' suoi sacrifici.

Se dunque io sono assicurato che l'interesse del contribuente è sicuro, allora non mi resta più nulla da reclamare, altrimenti io debbo insistere sul mio emendamento.

**MACCHI.** Vorrei domandare al signor ministro, se egli pure ritiene che i regolamenti siano fatti da ciascheduno dei cinque corpi morali, e che non sia indispensabile che vi sia un solo regolamento. . . .

**DI CAVOUR C., ministro della marina.** No! anzi!

**MACCHI.** Questa sarebbe una ragione di più perchè sia lasciata la compilazione del regolamento ai cinque corpi morali al concorso dei Consigli elettivi, e non per legge uniforme; e qui io tengo conto della dichiarazione del signor ministro, che egli pure ritiene che i regolamenti debbano essere fatti da ciascheduno dei cinque corpi morali.

**BIANCHERI.** Io mi credo in debito di dare una spiegazione, che varrà, spero, a rischiarare la questione.

La tassa di cui vengono aggravati i marinai ed i capitani non è tassa che si paghi continuamente, vale a dire per tutto il tempo in cui vive questo marinaio, finchè abbia raggiunta l'età prefissa da questa legge; ma la tassa si paga soltanto a misura della navigazione, cioè questa gente di mare, se naviga paga, se non naviga non paga la tassa, il che viene a dir lo stesso che, se la navigazione è molta, la cassa ha molti introiti, se è poca, gl'introiti diminuiscono. In questo stato di cose la Camera vede che è impossibile poter prestabilire l'entrata della cassa, nello stesso modo come non è possibile conoscere per anticipazione, se la navigazione sarà abbondante e fruttifera, anzi che no; poniamo il caso, come bene diceva l'onorevole ammiraglio Di Persano, di una guerra marittima: ecco che la navigazione viene a cessare, e colla navigazione cessano immediatamente le retribuzioni alla cassa.